

(A43)

Antonietta Sartorio
AVVOCATO

Palermo, 11 luglio 2019

Spett.le
SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni
Piazza Castelnuovo n. 35
90141 - PALERMO

Trasmissione a mezzo PEC: serviziAusiliariSicilia@pecsoluzioni.it

OGGETTO: Relazione su contenzioso Acqua Loredana / S.A.S.

In riscontro alla Vs nota prot. 9336, del 28.6.2019, con la quale mi viene chiesto di valutare la proposta transattiva formulata dalla sig.ra Acqua Loredana a mezzo del proprio difensore Avv. Vincenzo Greco, alla luce delle recenti sentenze della Cassazione intervenute in contenziosi analoghi, si rileva quanto segue.

Con Atto di appello notificato il 27.12.2018, la sig.ra Acqua Loredana ha provveduto ad impugnare la sentenza n. 2422/2018 con cui il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla lavoratrice, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra Acqua e la Multiservizi S.p.a. a far data dal 11.6.2009, mentre ha rigettato le medesime domande spiegate nei confronti della S.A.S.

L'appellante, essenzialmente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prima cure ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata dalla S.A.S., affermando che la fattispecie decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) L. n. 183/2010 si applica non solo all'ipotesi in cui il lavoratore voglia contestare la intervenuta cessazione del contratto di lavoro al fine di rimanere alle dipendenze del cedente, ma anche all'ipotesi in cui il prestatore contesti la mancata cessione del proprio contratto di lavoro e agisca per fare accertare che il proprio rapporto è proseguito *ex lege* con il cessionario.

In merito, lo scrivente ritiene opportuno evidenziare i principi affermati di recente dalla Corte di Cassazione (tra le altre, sentenza n. 10232/2019 - contenzioso S.A.S. / Gambino Matteo e Vescovo Giuseppe) secondo cui, con riguardo al problema della decadenza di cui al citato art. 32 della L. n. 183/2010, "il doppio termine di decadenza (di

K

impugnazione extragiudiziale e di impugnazione giudiziale) previsto dal comma 1 dell'art. 6 L. n. 604/1966, quando sia riferito ad un trasferimento d'azienda, è applicabile solo ove il lavoratore contesti il trasferimento medesimo, non anche quando se ne voglia avvalere e/o abbia proposto domanda contro il proprio datore di lavoro e questi, in corso di causa, abbia ceduto l'azienda.

Infatti, il cit. art. 32, comma 4, lett. c), là dove statuisce l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6 L. n. 604/1966 (come modificato dal comma 1 dello stesso art. 32) anche alla "cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del codice civile", rinvia espressamente ad un onere di "impugnare" - ossia di contestare, confutare, opporsi - che in tanto ha un senso in quanto, appunto, l'interessato neghi la validità o l'efficacia dell'atto impugnato, non certo quando sostenga l'esatto contrario.

E nel caso di specie i lavoratori, lungi dall'oporsi alla cessione di azienda, hanno chiesto di avvalersene.

Né la decadenza di cui al cit. art. 32 potrebbe estendersi analogicamente, per l'assorbente rilievo (anche a tacer d'altro) che tutte le norme che prevedono termini di decadenza sono eccezionali e, in quanto tali, ex art. 14 delle preleggi non suscettibili di estensione analogica".

Pertanto, alla luce di quanto esposto, lo scrivente è dell'avviso che sia opportuno che codesta S.A.S. prenda in considerazione un'ipotesi transattiva del contenzioso con la lavoratrice, anche ai sensi dell'art. 90 della L.r. n. 8/2018.

Si resta a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti.

Distinti saluti.

Avv. Antonella Sartorio